



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO U.-LATT. ROTA G-S.B.

Prot. 0002546 del 17/02/2025

IV (Uscita)

REGOLAMENTO

VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE



PREMESSA

I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita, rappresentano un valido contributo per il completamento della formazione degli allievi, sia dal punto di vista umano-sociale, favorendone la socializzazione, sia dal punto di vista culturale, dando loro occasione di nuove esperienze e nuove conoscenze.

Tale attività della scuola rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali a essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione (C.M. n. 291/92).

Trattandosi di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica, valgono gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In questa ottica il regolamento stabilisce una serie di norme cui i partecipanti dovranno attenersi allo scopo di garantire la buona riuscita delle visite.

L'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- D.lgs. n. 297/1994
- C.M. n. 380/1995
- D.P.R. n. 275/1999
- C.M. n. 291/1992
- D.lgs. n. 111/1995 (attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici)
- C.M. n. 623/1996
- C.M. n. 181/1997
- D.P.C.M. n. 349/1999
- D.P.R. n. 347/2000
- Nota Ministeriale prot. n. 1665 del 19/5/2003
- Nota ministeriale prot. n. 1385 del 13/2/2009
- Nota ministeriale prot. n. 3630 dell'11/05/2010
- Nota ministeriale prot. n. 2209 dell'11/04/2012
- Nota MIUR prot. n. 674/2016

nonché dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti in sede di programmazione dell'azione educativa e dal Consiglio d'Istituto nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (artt. 7 e 10 D.lgs. n. 297/1994).

I viaggi d'istruzione si inseriscono in maniera organica nella programmazione del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, in quanto essi costituiscono iniziativa complementare alle attività istituzionali della Scuola.

ART. 1 – FINALITÀ

La scuola considera i viaggi d'interesse didattico, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a manifestazioni culturali o didattiche, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

In particolare devono contribuire a:

- ✓ migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti
- ✓ migliorare l'adattamento alla vita di gruppo
- ✓ migliorare le competenze sociali e civiche

- ✓ sviluppare il senso di autonomia e responsabilità
- ✓ sviluppare un'educazione ecologica e ambientale
- ✓ favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale, artistica ed ambientale, promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse
- ✓ sviluppare la capacità di interpretare criticamente l'evoluzione storica, culturale, sociale ed artistica dei diversi contesti
- ✓ sviluppare un più consapevole orientamento scolastico.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI

Le iniziative svolte al di fuori del contesto scolastico si distinguono in:

- ❖ Uscite didattiche: sono previste nell'ambito dell'orario scolastico (o con rientro nel primo pomeriggio) in territorio del Comune o dei Comuni contigui.
- ❖ Visite guidate: iniziative che comportano spostamenti organizzati dalla scuola che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per le quali non è richiesto pernottamento fuori sede. La loro programmazione deve, comunque, tener conto dei precisi vincoli posti dai calendari delle attività scolastiche (periodi destinati ai corsi di recupero, calendario delle attività aggiuntive dei docenti, ecc.), nonché dell'opportunità che le visite si distribuiscano in modo equilibrato e coerente lungo il corso dell'anno scolastico.
- ❖ Viaggi d'istruzione: uscite che si effettuano in più di una giornata e comprensive di almeno un pernottamento.
- ❖ Viaggi/uscite connessi ad attività sportive/musicale: iniziative per partecipazioni a manifestazioni sportive/musicali.

ART. 3 – DESTINATARI

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa Istituzione scolastica.

Gli alunni partecipanti dovranno consegnare il consenso scritto dell'esercente la patria potestà familiare, in mancanza del quale non potranno partecipare all'iniziativa.

E' consigliabile che a ognuna delle iniziative prendano parte gruppi omogenei di alunni compresi nella medesima fascia di età e che non siano associate fra loro classi di anni diversi.

La partecipazione delle classi a tali iniziative dovrà possibilmente essere totale.

In nessun caso può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la partecipazione di almeno il 70% degli studenti effettivamente frequentanti la classe.

Al divieto fanno eccezione i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche, nonché quelli che prevedono la partecipazione di una rappresentanza di studenti a particolari eventi.

Per gli studenti che non prendono parte alle iniziative programmate verranno predisposti, nel periodo interessato all'attività, impegni didattici alternativi (a cura del Consiglio di classe) e orari sostitutivi (a cura dell'Ufficio di presidenza); gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente tali attività.

Nel periodo di effettuazione dei viaggi è consentito - qualora necessario per garantire il servizio ordinario - l'accorpamento di gruppi di studenti che non partecipano ai viaggi stessi; detto accorpamento è disposto possibilmente per classi parallele.

In caso di gravi problemi disciplinari, il Consiglio di Classe potrà negare ad alcuni studenti la partecipazione al viaggio d'istruzione o alla visita guidata, prima del versamento dell'acconto.

Non è consentita, di norma, la partecipazione al viaggio di persone che non facciano parte del personale della scuola fatta eccezione, nel caso di alunni con disabilità, quando si renda opportuna o necessaria la presenza di un genitore o educatore che, naturalmente, dovrà avvenire a proprie spese e oneri. E' richiesta in tal caso la dichiarazione di esonero da responsabilità per l'Istituzione Scolastica, nonché la sottoscrizione di un'idonea assicurazione.

Per i bambini della Scuola dell'Infanzia, sulla base delle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, il Consiglio d'Istituto potrà deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi. In casi eccezionali, la partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto, che gli stessi siano coperti da assicurazione personale o che esonerino l'Amministrazione da eventuali rischi connessi con la partecipazione al viaggio e che si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

Nel caso di partecipazione di alunni con disabilità o con problemi di salute si prevede che possa partecipare gratuitamente al viaggio d'istruzione.

ART. 4 – DESTINAZIONE

Ogni destinazione deve essere collegata agli obiettivi didattici ed educativi della classe e al suo profilo complessivo.

In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica e/o delle famiglie.

In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse disponibili (compresi gli eventuali contributi delle famiglie e di enti vari) e dei costi preventivabili.

Essa, pertanto, può essere realizzata solo tenendo conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dell'iniziativa programmata.

I viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualunque mezzo idoneo di trasporto (bus, treno, aereo, nave).

Per le classi prime, seconde e terze della Scuola Primaria si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per le classi quarte e quinte l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.

Per la Scuola Secondaria di 1° grado, gli spostamenti possono avvenire in Italia ed eventualmente in Europa per progetti con Fondi comunitari.

ART. 5 – DURATA

Ogni classe può destinare a viaggi di istruzione un numero massimo di SEI GIORNI, continuativi o frazionati nell'arco di un anno scolastico.

In via ordinaria il rientro dai viaggi d'istruzione deve essere previsto a ridosso di un giorno festivo, in modo da favorire la regolare presenza degli studenti nella prima giornata di lezione dopo il rientro, che va in ogni caso garantita; gli studenti che dovessero risultare assenti alle lezioni il giorno successivo a quello del rientro da un viaggio sono, dunque, passibili di sanzioni disciplinari.

Per consentire un normale svolgimento delle lezioni il giorno successivo alla visita guidata o al viaggio d'istruzione, è obbligatorio il rientro entro le ore 23:00.

ART. 6 - ORGANI COMPETENTI

I viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche sono rimessi all'autonomia decisionale degli Organi Collegiali della scuola.

La proposta di realizzazione può partire da un solo docente, da gruppi di docenti, dai genitori, dal Dirigente scolastico, da altre scuole, da enti locali ecc.

Il Consiglio di Classe, di interclasse o di intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente.

In particolare, spetta al Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 416/1974, dopo averne verificato la congruità con gli indirizzi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/74), dei quali si rende promotore il Collegio dei Docenti (art. 4).

La deliberazione del Consiglio d'Istituto, la cui esecuzione spetta al Dirigente Scolastico, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.

ART. 7 - PERIODI DI EFFETTUAZIONE

E' fatto divieto effettuare visite e viaggi nel primo e nell'ultimo mese delle lezioni. Al divieto di realizzare progetti nel primo e nell'ultimo mese di lezione il Consiglio d'Istituto può concedere deroga, se già esaurientemente organizzati, su motivata richiesta (per concludere progetti o attività già iniziati, per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o attività collegate con l'educazione ambientale, o per altre attività che non possono non essere svolte che nei periodi suddetti). Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti.

In tali casi, a evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'Ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare, specie se trattasi di luogo di culto, nonché delle opere d'arte ivi custodite.

Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne.

Allo stesso modo la programmazione del viaggio deve evitare l'arrivo a destinazione a tarda ora al fine di evitare che gli adempimenti cui sono tenuti gli accompagnatori all'arrivo, possano incontrare difficoltà ed inconvenienti.

Per le visite guidate e i viaggi di un giorno è necessario accertarsi che vi siano condizioni meteorologiche idonee.

ART. 8 – ACCOMPAGNATORI

È necessario che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni (salvo casi eccezionali da valutare).

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di scienze motorie.

L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Gli alunni minorenni prima di ciascuna uscita dovranno produrre una dichiarazione firmata da un genitore, attestante sia il consenso all'iniziativa e l'avvenuto versamento della quota individuale, sia l'idoneità psicofisica del figlio ad affrontare le attività previste.

Il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato di norma nei seguenti termini:

- un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino a un massimo di tre unità, considerato per l'intero numero di alunni;
- gli alunni con disabilità, salvo diversa delibera del Consiglio di Classe, saranno accompagnati da uno dei docenti di sostegno assegnati all'alunno/a. In casi particolari si può prevedere la presenza di personale A.T.A. e/o di genitori.

Nella programmazione dei viaggi possano essere previsti un numero maggiore di accompagnatori se non ci sono oneri di alcun genere per la scuola e se non ci sono problemi perché venga salvaguardato il diritto all'apprendimento e/o la vigilanza e degli alunni o delle classi che non partecipano al viaggio.

Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a viaggi di istruzione per più di 7 giorni complessivi nell'anno scolastico, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante per le classi non coinvolte nei viaggi. Eventuali deroghe vanno concordate con il Dirigente Scolastico.

I docenti accompagnatori sono tenuti, durante il viaggio, a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali gravi episodi/inconvenienti che pregiudichino il sereno proseguimento del viaggio stesso.

I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti a redigere opportuna relazione e a informare gli Organi Collegiali e il Dirigente Scolastico, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto entro 10 giorni dal rientro.

Nella scelta degli accompagnatori si terrà conto dei seguenti criteri:

- ♦ dare la priorità alla partecipazione a chi ha proposto e organizzato il viaggio;
- ♦ favorire chi non ha partecipato ad altri viaggi nel corso dell'anno scolastico;
- ♦ a parità di condizioni, in caso di concorrenza di richieste di partecipazione, si procederà al sorteggio;
- ♦ chi partecipa a un viaggio viene escluso dalla partecipazione ad altri viaggi, a meno che non vi sia l'esigenza della scuola di sostituire docenti improvvisamente assenti o non si trovino altri accompagnatori. Pertanto chi dà la disponibilità di partecipare a un viaggio non può darla per un altro.
- ♦ inoltre, viene messa in evidenza la necessità che gli accompagnatori conoscano il più possibile tutti gli alunni partecipanti al viaggio, a meno che non vi sia l'esigenza della scuola di sostituire docenti improvvisamente assenti o non si trovino altri accompagnatori, pertanto sarà data precedenza:
 - agli insegnanti di classe;
 - agli insegnanti di plesso;
 - agli insegnanti da più tempo in servizio nella scuola.

ART. 9 - SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO, DELL'AGENZIA, DELLA DITTA DI TRASPORTI

Considerato che gli istituti, le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, sono espressamente ricomprese tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la procedura di scelta del contraente avverrà nel rispetto del codice dei contratti pubblici nonché della normativa scolastica in materia.

Pertanto non saranno presi in considerazione preventivi di spesa acquisiti o accordi presi direttamente dai docenti con l'operatore economico.

Per il trasporto il Consiglio di Istituto delibera di avvalersi sia di agenzie di viaggio che di organizzare in proprio, come previsto dalla C.M. n. 291/1992.

Nella scelta dell'agenzia o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura prevista dal regolamento contabile, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate. Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del Consiglio di Istituto.

Quando sarà possibile, per le uscite giornaliere, ci si servirà dei mezzi di trasporto pubblico o dello scuolabus messo a disposizione dall'Ente comunale.

All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola e da allegare alla deliberazione del Consiglio d'Istituto con la quale l'agenzia stessa garantisca:

- di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro elenco, del titolare e del direttore tecnico;
- di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
- di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti i seguenti atti:

- fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
- fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
- fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
- fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
- attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
- dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;
- fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;
- attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);
- dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere richiesta all'Ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal ministero dei Trasporti nell'ambito della propria competenza.

Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:

- che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, sino presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
- che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
- spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo è, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi da visitare.

ART. 10 - ASPETTI FINANZIARI

A norma di Legge non è consentita la gestione extra bilancio delle quote di partecipazione alle uscite didattiche.

Le spese di realizzazione delle uscite, riportate negli appositi aggregati di bilancio, sono a carico dei partecipanti.

All'atto dell'adesione al viaggio i genitori/tutori devono versare un acconto. Il termine del versamento a saldo è, di norma, 30 giorni prima della partenza.

Le ricevute di tutti i partecipanti dovranno essere consegnate agli Uffici di segreteria.

A seguito di ritiri avvenuti prima del versamento dell'acconto, può comunque accadere che la quota dei partecipanti sia ricalcolata.

Qualora il ritiro avvenga dopo il versamento di parte o dell'intera quota, l'acconto non viene restituito per:

- coprire eventuali spese non rimborsabili (es. costo biglietto aereo)
- coprire eventuali penali richieste dall'agenzia.

Le somme versate vengono invece restituite qualora lo studente rinunciario venga sostituito da altro studente inizialmente non partecipante, eccetto i costi relativi ai biglietti nominali.

Eventuali rimborsi per mancata partecipazione non dovuta a motivi di salute sono vincolati alla disponibilità del fornitore del servizio allo storno dei costi.

In caso di infortunio o malattia improvvisa del partecipante è previsto un rimborso delle quote di partecipazione alle gite d'istruzione da parte della compagnia di assicurazione. Il rimborso avviene se il genitore o tutore presenta un'apposita richiesta (tramite modulo disponibile sul sito della scuola) entro due giorni dalla data dell'uscita. Per tutte le necessarie informazioni ci si può rivolgere in tempo utile alla segreteria scolastica

E' necessario, sia per la scuola che per gli alunni, evitare viaggi eccessivamente onerosi.

Per il pagamento, i genitori provvederanno a effettuare il versamento sul conto corrente bancario intestato all'Istituto.

Si rammenta alle famiglie che per poter usufruire delle detrazioni fiscali delle spese per la frequenza scolastica (ove rientrano anche le gite scolastiche, uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione) il versamento deve essere individuale.

Le quote versate come anticipo non vengono restituite, indipendentemente dalla causa di non partecipazione al viaggio.

Eventuali situazioni particolari saranno esaminate, caso per caso dal Consiglio di Istituto.

Gli accompagnatori non partecipano alle spese, ma sono a carico dei partecipanti.

Il Consiglio d'Istituto può provvedere a un contributo per casi particolari e/o eccezionali.

ART. 11 - FASI DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE

Un progetto, deve ritenersi articolato in varie fasi:

- ♦ I fase - Ideazione e progettazione: proposta "di massima" dell'attività da realizzare e la descrizione sufficientemente analitica e chiara, anche se non definitiva, per proporla agli Organi Collegiali.
- ♦ II fase - Organizzazione e pianificazione: stabilire con precisione chi sarà impegnato nell'attività, se e quante ore di impegno extrascolastico sono previste.
- ♦ III fase - Adempimenti amministrativi
- ♦ IV fase - realizzazione
- ♦ V fase - consuntivo: valutazione dell'attività, con relazione finale e scheda finanziaria.

ART. 12 – ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEI GENITORI/TUTORI

Una volta ricevuto tutte le informazioni utili da parte della scuola, i genitori/tutori compilano l'apposito modulo, indicando se autorizzano o meno il proprio figlio/a partecipare alla visita didattica, gita o viaggio d'istruzione.

Si richiede una tempestiva riconsegna del modulo, per consentire di confermare rapidamente la gita alla ditta di autotrasporti.

Con la sottoscrizione del modulo, il genitore che acconsente alla partecipazione si impegna a pagare la quota di partecipazione, perché il costo individuale dell'uscita viene determinato sulla base delle autorizzazioni ricevute.

ART. 13 - DEROGHE

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d'Istituto o, in casi eccezionali, dal Dirigente Scolastico, se opportunamente e documentatamente informato con congruo anticipo per poter decidere in merito.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le categorie di visite previste dal presente Regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative fissate dalla normativa vigente.

Vale il vincolo per il Dirigente Scolastico di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, è in vigore dall'a.s. 2024/2025 a tempo indeterminato e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

Il presente Regolamento sarà affisso all'albo dell'Istituto.

Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.